

## STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA

### Art.1 - **Istituzione e Denominazione**

Con il presente statuto, sottoposto ad approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e del Consiglio Nazionale Forense, previo parere favorevole del "*Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati*", è istituita come associazione, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 10.04.1990 n. 101, la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata denominata "SCUOLA FORENSE E. DE NICOLA", di seguito indicata anche solo Scuola;

### Art. 2 – **Sede**

La Scuola Forense ha sede legale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Potrà svolgere la propria attività in ogni altra sede e/o rappresentanza nell'ambito del territorio europeo, da determinarsi e designarsi con atto del Consiglio Direttivo istituito ai sensi del successivo art.7 ;

### Art. 3 – **Scopo e finalità**

In ottemperanza alle disposizioni, direttive ed indicazioni del Consiglio Nazionale Forense e del "*Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati*", la Scuola Forense ha come scopo principale, senza fine di lucro, quello di curare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giovani praticanti e degli avvocati iscritti nell'albo professionale del circondario di Torre Annunziata, implementando e coordinando tutte le iniziative culturali e scientifiche ritenute all'uopo necessarie ed utili, anche al fine di contribuire ad affermare ed esaltare il

prestigio professionale dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e di tutti i propri iscritti.

In particolare la Scuola, sulla base delle indicazioni del Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati, ed in conformità ai principi didattici e di valutazione sanciti dall'art.22 del R.D.L. n. 1578/1933 e succ. modificazioni:

- organizza, anche d'intesa con le facoltà universitarie e le scuole di specializzazione, corsi formativi post universitari, su base biennale, volti alla formazione professionale ed all'aggiornamento degli aspiranti avvocati, favorendone la preparazione, anche in vista dell'esame che gli stessi dovranno sostenere per conseguire l'abilitazione professionale;
- svolge tutte le funzioni organizzative e gestionali relative alla fase di accertamento della preparazione degli aspiranti avvocati;
- documenta al Consiglio dell'Ordine ed alle Commissioni d'esame per l'abilitazione professionale, l'effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti, anche al fine di consentire l'assegnazione di crediti professionali formativi;
- promuove ed organizza, anche in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine e con tutte le altre istituzioni che perseguono analoghi fini, attività di formazione ed aggiornamento di tutti gli avvocati iscritti all'albo di Torre Annunziata, attraverso seminari, convegni, dibattiti, incontri di studio, pubblicazioni ed ogni altra idonea iniziativa;
- promuove e favorisce i rapporti interculturali con tutte le altre Scuole Forensi, nell'ottica di un comune scambio di percorsi e di esperienze, anche

al fine di sviluppare in futuro con le altre omologhe agenzie formative un modello didattico unitario e condiviso.

#### Art. 4 – **Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale della Scuola Forense spetta al Presidente di Consiglio dell'Ordine.

#### Art. 5 – **Patrimonio associativo e mezzi finanziari**

La Scuola Forense ha autonomia amministrativa e finanziaria, ed è dotata di un proprio fondo costituito da finanziamenti da parte del Consiglio dell'Ordine. Inoltre la Scuola potrà beneficiare di finanziamenti da parte di altri enti pubblici o privati, delle eventuali quote stabilite per l'iscrizione e la frequentazione dei corsi, della vendita dei servizi e/o dell'attività a terzi, e di ogni altra acquisizione per sovvenzioni, lasciti, eredità o donazioni.

#### Art. 6 - **Organi**

Sono organi della Scuola:

il Direttore;

il Consiglio Direttivo;

il Comitato Scientifico;

Tutte le cariche sono gratuite ed esercitate per doveroso spirito di servizio nei confronti dell'Avvocatura.

#### Art.7 - **Consiglio Direttivo**

##### *a) Compiti e Funzioni*

Il Consiglio Direttivo :

- cura la gestione, l'amministrazione e l'organizzazione della Scuola Forense;

- nomina tra i propri componenti il Direttore della Scuola e ne delibera l'eventuale revoca motivata;
- nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico;
- predispone ed approva il regolamento interno della Scuola Forense;
- predispone ogni anno il bilancio finanziario, preventivo e consuntivo, e lo approva, previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine;
- approva, previo parere del Consiglio dell'Ordine, le modifiche al presente statuto;
- redige ogni anno apposita relazione sull'andamento della Scuola, trasmettendola al Consiglio dell'Ordine ed al Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati;
- delibera la esclusione degli studenti ai corsi della Scuola Forense, previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, nonché l'esclusione, per comprovati gravi motivi, dei propri componenti, ivi compresa l'assenza ingiustificata per più di tre sedute;
- determina gli eventuali rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti della Scuola, ai docenti ed ai tutors;
- delibera le eventuali spese, le quote di partecipazione degli studenti, i casi di esenzione, le accettazioni delle donazioni ed eredità, gli acquisti superiori ad € 500,00 e nei limiti dei fondi di bilancio stanziati e tutti gli atti che concernono la conservazione e l'incremento del patrimonio della Scuola;
- rilascia l'attestato di partecipazione ai corsi;
- delibera su tutti gli atti necessari per il funzionamento e buon andamento della Scuola;

- approva il programma dei corsi ed ogni altra iniziativa sottopostagli dal Direttore e dal Comitato scientifico;

*b) Composizione, nomina e durata.*

- il Consiglio Direttivo è composto da undici membri che durano in carica tre anni;
- esso sarà composto dal Presidente, dal Segretario ed dal Tesoriere del Consiglio dell'Ordine; che vi appartengono di diritto quali unici rappresentanti del predetto Consiglio dell'Ordine;
- gli altri 8 membri sono nominati dallo stesso Consiglio dell'Ordine e scelti tra avvocati iscritti nell'albo del circondario di Torre Annunziata;
- in caso di commissariamento del Consiglio dell'Ordine tutti i membri del Consiglio Direttivo sono nominati con delibera del Commissario Straordinario;

*c) Funzionamento. Convocazione. Deliberazioni*

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Si riunisce tutte le volte che se ne rilevi l'opportunità, previa convocazione, con allegato ordine del giorno, da inviarsi agli altri componenti, almeno tre giorni liberi prima della seduta, anche a mezzo fax.

Il Consiglio deve essere altresì convocato ogni qual volta ne facciano richiesta almeno tre membri.

In ogni caso si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico annuale.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle delibere che riguardano la modifica del presente statuto, per la cui

approvazione è sempre richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 del Consiglio.

Nella prima adunanza il Consiglio sarà convocato e presieduto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, o dall'eventuale Commissario Straordinario che ne avrà assunto ex ufficio i compiti. In quella stessa seduta il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere al proprio interno, il Direttore della Scuola, nonché un segretario cui sarà demandato il compito di redigere e conservare in apposito registro, i verbali di ogni singola seduta.

Il Consiglio Direttivo potrà provvedere altresì, sempre nel proprio interno, alla nomina di un membro tesoriere cui saranno delegati compiti di registrazione ed esecuzione delle singole voci attive e passive di spesa nel corso dell'anno di esercizio.

#### **Art. 8 – Direttore della Scuola Forense**

Il Direttore della Scuola Forense :

- è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto fra i suoi componenti, e dura in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del medesimo Consiglio Direttivo;
- cura direttamente l'attuazione delle singole delibere del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo, unitamente al Presidente del Comitato Scientifico (infra art. 9) la nomina dei tutors e la scelta dei docenti;
- sovrintende alla didattica della Scuola, ed assicura i rapporti con gli allievi, rappresentandone le istanze al Consiglio medesimo;

- partecipa, sedendovi come membro di diritto, ai lavori del Comitato Scientifico;
- cura i rapporti esterni della Scuola, ed è in particolare responsabile delle relazioni tra la Scuola ed il Consiglio dell'Ordine;

Il Consiglio Direttivo, ove ritenuto opportuno, può nominare, sempre secondo le modalità più sopra indicate, anche due Direttori della Scuola.

#### **Art. 9 – Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è organo tecnico della Scuola Forense.

Ha il compito di elaborare il programma dei corsi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, nonché quello di seguire i corsi nelle singole fasi del loro svolgimento, curando direttamente le esercitazioni scritte, le attività di laboratorio e la simulazione delle prove d'esame.

Il Comitato provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro delle frequenze degli allievi, sovrintendendo e controllando ogni volta il regolare svolgimento delle lezioni e delle prove pratiche, e riferendo al Consiglio Direttivo ed al Direttore tutte le eventuali problematiche che fossero riscontrate durante i lavori della Scuola.

Il Comitato scientifico ha altresì ogni più ampio potere consultivo e propositivo, potendo formulare in qualsiasi momento agli altri organi statutari ogni proposta destinata al miglioramento delle finalità didattiche e formative della Scuola.

Il Comitato scientifico è retto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo. Esso è composto da un numero variabile di tutors, anch'essi nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Comitato

Scientifico e del Direttore, scelti tra avvocati di comprovata esperienza professionale e didattica, iscritti all'albo del circondario, nonché tra magistrati e docenti universitari.

Il Presidente del Comitato scientifico convoca le sedute e le sessioni del Comitato medesimo e ne dirige i lavori.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, nominare all'interno del Comitato Scientifico un "tutor coordinatore", che avrà il compito di coordinare tutti i tutors, ed al quale quest'ultimi risponderanno in termini di efficienza, partecipazione e rispetto degli impegni assunti.

Il Consiglio Direttivo avrà anche facoltà di istituire tre dipartimenti in materia civile, penale e amministrativa e nominare a capo di essi tre distinti coordinatori.

#### **Art.12 - Esercizio sociale – Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione ed alla approvazione del bilancio.

#### **Art.13 - Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto nel presente statuto troveranno applicazione, anche analogica, le disposizioni codicistiche in tema di associazione riconosciuta e società di persone.